



Comune
di Cadempino
Municipio

Via Strécia 3
Casella postale 541
6814 Cadempino

Segretario comunale
Tel. 091 966 93 94
segretario@cadempino.ch



Cadempino
Scegliere decidere cambiare

Al
Consiglio comunale
del comune di Cadempino
6814 Cadempino

MESSAGGIO MUNICIPALE N° 9/2023

ACCOMPAGNANTE IL REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI IN AMBITO DI LETTURA DI NUMERI D'IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLI SU STRADE A TRAFFICO LIMITATO DEL COMUNE DI CADEMPINO

(Risoluzione municipale n° 156 del 2 maggio 2023)

Signora Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio municipale abbiamo il piacere di sottoporre alla vostra cortese attenzione, per esame e approvazione, il Regolamento sulla protezione dei dati in ambito di lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli su strade a traffico limitato del comune di Cadempino.

Premessa

Con il messaggio n° 6/2021 il Legislativo in data 13 dicembre 2021 aveva approvato l'aggiornamento del Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del comune di Cadempino.

Ciò nonostante, a seguito della circolare della Sezione degli enti locali del febbraio 2023, è emerso che la raccolta di dati personali relativi a numeri di targhe di veicoli tramite lettori targhe e il loro incrocio manuale o automatizzato con programmi/banche dati relativi ai detentori di veicolo e/o con altre banche dati e la loro ulteriore gestione e/o conservazione in programmi/banche dati relativi a multe disciplinari, costituisce un'elaborazione sistematica di dati meritevoli di particolare protezione ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 e 4 della Legge sulla protezione dei dati (LPDP).

L'elaborazione sistematica di dati personali meritevoli di particolare protezione soggiace all'obbligo della base legale formale (art. 6 cpv. 1 LPDP). La base legale deve prevedere, in particolare, l'oggetto e lo scopo dell'elaborazione, l'organo responsabile, gli organi partecipanti e gli utenti, i destinatari di dati, le modalità e le condizioni, la cerchia delle persone interessate, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza (art. 6 cpv. 3 LPDP):

A seguito della circolare abbiamo sottoposto al responsabile della protezione dei dati il regolamento e la relativa ordinanza attualmente in vigore. L'incaricato cantonale della protezione dei dati ha comunicato che i documenti non disciplinano i lettori di targhe di veicoli, come prescritto dalla comunicazione cantonale e pertanto andava disposta la sospensione immediata dei controlli comunali eseguiti con l'ausilio di strumenti di lettura targhe di veicoli, fino all'entrata in vigore di specifiche base legali formali adeguate a livello di Regolamento comunale.

Il nuovo Regolamento

Il nuovo Regolamento che sottoponiamo è considerato come base legale formale adeguato all'esecuzione di compiti di polizia di prossimità che adempie ai requisiti di cui all'art. 6 cpv. 3 LPDP.

Si segnala infine che, qualora dovesse entrare in vigore la proposta di revisione della LPol attualmente in elaborazione concernente i lettori di targhe comunali, eventuali normative comunali andranno abrogate contestualmente all'entrata in vigore della modifica del diritto cantonale.

Riservato, in particolare:

- il progetto di norma previsto dalla revisione attualmente in corso della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 riguardante la lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli da parte delle polizie comunali;
- il principio della proporzionalità, secondo il quale la lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli deve, tra l'altro:
 - essere pertinente e non eccedente rispetto alla tipologia di atti illeciti perseguiti;
 - essere sussidiaria rispetto ad altre misure, altrettanto efficaci ma meno incisive nei diritti delle persone interessate;
- le pertinenti normative materiali e procedurali sulle multe disciplinari e sull'omologazione degli strumenti di lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli;

richiamata

- la Circolare SEL n. 4/2023 del 17 febbraio 2023;

l'incaricato cantonale della protezione dei dati comunica che i Comuni che, a titolo transitorio, intendono disciplinare la materia possono orientarsi alle seguenti norme standard minime. Le stesse possono essere adattate al caso concreto rispettivamente, se del caso, modificate e integrate con ulteriori norme riguardanti la gestione delle zone a traffico limitato, segnatamente riguardanti il loro scopo, la procedura di autorizzazione di transito, le competenze, la vigilanza sul rispetto del regolamento e della protezione dei dati, le sanzioni e le vie di diritto.

Alleghiamo il Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del comune di Cadempino attualmente in vigore e il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati in ambito di lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli su strade a traffico limitato del comune di Cadempino

Per le considerazioni espresse invitiamo il Consiglio comunale a voler così risolvere:

1. Il Regolamento sulla protezione dei dati in ambito di lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli su strade a traffico limitato del comune di Cadempino è approvato nel suo complesso.
2. Il nuovo Regolamento entra in vigore immediatamente dopo la ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

Con osservanza.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

T. Cantamese

Il Segretario:

R. Sorci



Allegati:

- Regolamento concernente la videosorveglianza
- Nuovo Regolamento

Commissioni incaricate dell'esame e del rapporto:
- petizioni

COMUNE DI CADEMPINO

**REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DEI
DATI IN AMBITO DI LETTURA DI NUMERI
D'IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLI SU
STRADE A TRAFFICO LIMITATO DEL
COMUNE DI CADEMPINO**



Maggio 2023

Richiamati in particolare

- art. 5 cfr. 1 e art. 8 cpv. 1 lett. b) della Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985
- art. 6 cpv. 1 lett. a) del Regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 2 marzo 1999
- Allegato 2, cfr. 1.1 del Regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 27 giugno 2012
- art. 6 della Legge cantonale sulla protezione dei dati del 9 marzo 1987 (LPDP)

Art. 1 Campo di applicazione

¹Il presente Regolamento disciplina la lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli in zone a traffico limitato del comune di Cadempino.

²Per aspetti della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli inerenti alla protezione dei dati che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e il relativo regolamento d'applicazione del 6 dicembre 2000.

Art. 2 Scopo

La lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli è finalizzata al rilevamento e al perseguimento di infrazioni alle norme comunali riguardanti l'accesso a zone a traffico limitato.

Art. 3 Informazione

Il Comune informa della presenza di strumenti di lettura dei numeri d'immatricolazione di veicoli, dello scopo perseguito e dell'organo responsabile, tramite cartelli indicatori in prossimità dei singoli strumenti di lettura.

Art. 4 Finalità

I dati elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli non possono essere utilizzati o trasmessi per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.

Art. 5 Sicurezza dei dati

I dati devono essere protetti da adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità, disponibilità e integrità.

Art. 6 Sistema di controllo dei varchi elettronici

¹Il Comune allestisce l'elenco dei numeri d'immatricolazione di veicoli a beneficio di autorizzazione di circolazione, comprensivo dei dati riguardanti il nome, il cognome e l'indirizzo dei detentori.

²Il sistema di lettura dei numeri d'immatricolazione dei veicoli è costituito da fotocamere che rilevano automaticamente il transito dei veicoli e i rispettivi numeri d'immatricolazione.

³Gli operatori autorizzati raffrontano i numeri d'immatricolazione dei veicoli in transito con l'elenco dei numeri di veicoli a beneficio di un'autorizzazione di circolazione e generano una lista di numeri d'immatricolazione senza autorizzazione, comprensiva della fotografia del

numero d'immatricolazione e dei dati riguardanti la località, la data e l'ora del passaggio del veicolo.

⁴Gli operatori autorizzati identificano i titolari dei numeri d'immatricolazione senza autorizzazione tramite:

- a) le banche dati cantonali pubblicate in virtù dell'art. 89g cpv. 5 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958, per i numeri d'immatricolazione ticinesi e di altri Cantoni;
- b) pubblici registri automobilistici come quello di ACI Italia, per i numeri d'immatricolazione di altri Stati.

⁵L'accesso ai dati personali di cui alla presente norma è limitato agli aventi diritto di accesso.

Art. 7 Trasmissione di dati a terzi

¹Di principio, i dati personali elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli non sono trasmessi a terzi.

²Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, i dati possono essere trasmessi alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova.

Art. 8 Durata di conservazione e distruzione dei dati

⁵I dati personali elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli devono essere distrutti entro i seguenti termini:

- a) in caso di concordanza con la lista di numeri d'immatricolazione autorizzati, al massimo entro 100 giorni;
- b) in caso di mancata concordanza con la lista di numeri d'immatricolazione autorizzati, entro la conclusione della procedura applicabile.

Art. 9 Norme d'esecuzione

Il Municipio emana le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, i luoghi soggetti alla lettura dei numeri d'immatricolazione di veicoli, le ulteriori modalità e le condizioni dell'elaborazione di dati, i diritti di accesso ai dati e le concrete misure tecniche e organizzative di sicurezza.

Art. 10 Approvazione e entrata in vigore

¹Il presente regolamento è soggetto ad approvazione da parte dell'Autorità superiore.

²Il Municipio ne fissa l'entrata in vigore.

COMUNE DI CADEMPINO

**REGOLAMENTO CONCERNENTE LA
VIDEOSORVEGLIANZA SUL
TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL
COMUNE DI CADEMPINO**



Novembre 2021

Art. 1 Campo di applicazione

¹Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del comune di Cadempino eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.

²Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1 che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).

Art. 2 Definizioni

a. Videosorveglianza dissuasiva

¹Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.

²La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.

³L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.

b. Videosorveglianza osservativa

¹Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.

²La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

Art. 3 Scopo della videosorveglianza

La videosorveglianza ai sensi del presente regolamento avviene a supporto dell'esecuzione delle funzioni di polizia comunale.

Art. 4 Modalità di videosorveglianza

La videosorveglianza avviene in modo fisso, nelle modalità dissuasiva e osservativa del traffico, nelle seguenti circostanze:

- a) a tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza e l'ordine pubblico;
- b) a tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza e l'ordine pubblico.

Art. 5 Principi

¹Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile, segnatamente con cartelli indicatori in prossimità delle singole videocamere.

²La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.

³Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.

⁴Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

Art. 6 Trasmissione di dati a terzi

¹Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

²Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 7 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini

¹Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 14 giorni.

²È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

Art. 8 Organo responsabile

¹Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.

²Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le ulteriori modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.

³Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

Art. 9 Approvazione e entrata in vigore

¹Il Municipio fissa l'entrata in vigore del presente regolamento dopo la ratifica da parte della Sezione degli enti locali.


²Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del comune di Cadempino del 16 novembre 2009.

telefono
e-mail
web

Via Carlo Salvioni 14
6501 Bellinzona

+41 91 814 17 11
di-sel@ti.ch
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni



**Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona**

Ai
Municipi dei Comuni ticinesi

tramite portale AC

Bellinzona 17 febbraio 2023

Circolare SEL n. 4/2023

Impiego di lettori targhe di veicoli da parte di Comuni per il rilevamento e il perseguimento di infrazioni a norme comunali sulla circolazione stradale

Signore e signori Sindaci e Municipali,
Signore e signori Segretarie e Segretari comunali,

in collaborazione con la Sezione della circolazione e la Polizia cantonale sono stati analizzati i presupposti giuridici per l'impiego, da parte dei Comuni, di lettori di targhe di veicoli per il rilevamento e il perseguimento di infrazioni a norme comunali sulla circolazione stradale.

Da tali chiarimenti è emerso che la raccolta di dati personali relativi a numeri di targhe di veicoli tramite lettori targhe, il loro incrocio manuale o automatizzato con programmi/banche dati relativi ai detentori di veicoli e/o con altre banche dati e la loro ulteriore gestione e conservazione in programmi/banche dati relativi a multe disciplinari, costituisce un'elaborazione sistematica di dati meritevoli di particolare protezione ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 e 4 della Legge sulla protezione dei dati (LPDP).

L'elaborazione sistematica di dati personali meritevoli di particolare protezione soggiace all'obbligo della base legale formale (art. 6 cpv. 1 LPDP). La base legale deve prevedere, in particolare, l'oggetto e lo scopo dell'elaborazione, l'organo responsabile, gli organi partecipanti e gli utenti, i destinatari di dati, le modalità e le condizioni, la cerchia delle persone interessate, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza (art. 6 cpv. 3 LPDP).

Può essere considerata come base legale formale adeguata un Regolamento comunale specifico agli strumenti di lettura targhe per l'esecuzione di compiti di polizia di prossimità che adempie ai requisiti di cui all'art. 6 cpv. 3 LPDP. Possono altresì essere considerate come basi legali formali adeguate eventuali articoli specifici agli strumenti di lettura targhe che adempiono ai requisiti dell'art. 6 cpv. 3 LPDP e che sono integrati in altri Regolamenti comunali relativi alla sorveglianza pubblica o più in generale relativi all'esecuzione di compiti di polizia locale.